

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 15 del 6 febbraio 2023

Oggetto: CONVENZIONE TRA ISTITUTI RAGGRUPPATI E “INTRECCI” COOP. SOC. PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE “CASA IN PIAZZETTA”. APPROVAZIONE SCHEMA E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

IL DIRETTORE

Visti:

- lo Statuto;
- il Regolamento di organizzazione;
- il Regolamento di contabilità;
- la Legge Regionale Toscana 3 agosto 2004 n. 43 “Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 30 dicembre 2022 in cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2023;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 29 aprile 2022 in cui è stato nominato il Direttore di Istituti Raggruppati - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nella persona del Dott. Giovanni Paci;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 8 novembre 2022 in cui è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024” contenente il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024” così come previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 22 giugno 2020 in cui è stato approvato il “Codice di comportamento” dell'Azienda;
- gli artt. 11 e 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Premesso che:

- in data 28/10/2022 n. Prot. 415U-2022 è stata presentata richiesta al Comune di Pistoia da parte degli Istituti Raggruppati con cui si chiedeva di inserire il proprio progetto di Centro di aggregazione rivolto ai giovani dai 15 ai 18 anni denominato “Casa in Piazzetta” all'interno del percorso di co-progettazione in essere riguardante i servizi dell'Asse B - interventi a favore degli adolescenti;
- con delibera di G.C. n. 320 del 09/11/2022 è stata valutata positivamente la richiesta suddetta presentata dagli Istituti Raggruppati ed è stato dato l'incarico al Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale di adottare uno specifico accordo di collaborazione ex art.15 L.241/90;
- con deliberazione n. 28 del 08/11/2022 il Consiglio di Amministrazione degli Istituti Raggruppati ha approvato l'adesione al percorso di co-progettazione del Comune di Pistoia relativo all'implementazione di servizi per adolescenti

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

e giovani mettendo a disposizione il proprio Centro denominato “Casa in Piazzetta” e le relative risorse per il suo funzionamento;

- in data 13.12.2022, è stata acquisita all'interno del Tavolo tecnico permanente di coprogettazione la disponibilità del partner Intrecci Cooperativa Sociale a svolgere gli interventi relativi a “Casa in Piazzetta”;
- che tale accordo prevede che le spese per l'espletamento delle attività previste dal Centro di Aggregazione “Casa in Piazzetta” siano a carico degli Istituti Raggruppati nel limite annualmente stanziato all'interno del proprio bilancio di previsione;
- che tale accordo ha decorrenza dal 01/01/2023 fino al 31/08/2025 e potrà essere prorogato in caso di proroga dell'accordo di co-progettazione in essere;
- si è stabilito quindi di addivenire alla stipula della presente convenzione in forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Considerato:

- che al fine di procedere alla stipula della suddetta convenzione è necessario approvarne lo schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e autorizzare il Direttore dell'Azienda alla sua sottoscrizione.

Dato atto:

- che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
- che la documentazione citata è disponibile agli atti d'ufficio.

Evidenziato:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Direttore Giovanni Paci;
- che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale agli organi competenti nei termini di legge;
- che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale.

DETERMINA

per le motivazioni esposte sopra, alle quali integralmente si rinvia, di:

1. approvare lo schema di convenzione tra Istituti Raggruppati e “Intrecci” coop. soc. (c.f. 00995520475) per la gestione del Centro di aggregazione “Casa in Piazzetta” così come allegato al presente atto a formarne sua parte integrante e sostanziale;
2. autorizzare il Direttore dell'Azienda alla stipula;
3. impegnare la spesa complessiva di euro 40.000,00 per la durata prevista della convenzione sui competenti bilanci;
4. attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
5. dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
6. dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione all'interno della sezione “Ente Trasparente” del sito istituzionale (www.istitutiraggruppati.eu).

Il Direttore/Responsabile del Procedimento
(Giovanni Paci)

*Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. 445/2000, del D. Lgs 82/2005
e norme collegate*

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

CONVENZIONE TRA ISTITUTI RAGGRUPPATI E “INTRECCI” COOP. SOC. PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE “CASA IN PIAZZETTA”

L'anno duemilaventitre, data della firma

TRA

- Istituti Raggruppati Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, (in seguito per brevità indicata come “Amministrazione”), con sede legale a Pistoia in Vicolo Malconsiglio 4, codice fiscale 90014590476 e partita IVA n. 01712070471 , rappresentata dal Sig. Giovanni Paci (C.F.), nato a il , domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Amministrazione, il quale interviene nella sua qualità di Direttore autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con determinazione n. del ;

E

- Intrecci cooperativa sociale (in seguito indicata come “Cooperativa”), con sede legale in Pistoia, via P.G. Antonelli, n. 307, codice fiscale 00995520475, rappresentata dal Sig. Massimo Civilini (C.F.), nato a il , in qualità di legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede della Cooperativa.

PREMESSO CHE

- in data 28/10/2022 n. Prot. 415U-2022 è stata presentata richiesta al Comune di Pistoia da parte degli Istituti Raggruppati con cui si chiedeva di inserire il proprio progetto di Centro di aggregazione rivolto ai giovani dai 15 ai 18 anni denominato “Casa in Piazzetta” all’interno del percorso di co-progettazione in essere riguardante i servizi dell’Asse B - interventi a favore degli adolescenti;

- con delibera di G.C. n. 320 del 09/11/2022 è stata valutata positivamente la richiesta suddetta presentata dagli Istituti Raggruppati ed è stato dato l’incarico al Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale di adottare uno specifico accordo di collaborazione ex art.15 L.241/90;

- con deliberazione n. 28 del 08/11/2022 il Consiglio di Amministrazione degli Istituti Raggruppati ha approvato l’adesione al percorso di co-progettazione del Comune di Pistoia relativo all’implementazione di servizi per adolescenti e giovani mettendo a disposizione il proprio Centro denominato “Casa in Piazzetta” e le relative risorse per il suo funzionamento;

- in data 13.12.2022, è stata acquisita all’interno del Tavolo tecnico permanente di coprogettazione la disponibilità del partner Intrecci Cooperativa Sociale a svolgere gli interventi relativi a “Casa in Piazzetta”;

- che tale accordo prevede che le spese per l’espletamento delle attività previste dal Centro di Aggregazione “Casa in Piazzetta” siano a carico degli Istituti Raggruppati nel limite annualmente stanziato all’interno del proprio bilancio di previsione;

- che tale accordo ha decorrenza dal 01/01/2023 fino al 31/08/2025 e potrà essere prorogato in caso di proroga dell’accordo di coprogettazione in essere;

- si è stabilito quindi di addivenire oggi alla stipula della presente convenzione in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

TUTTO CIO’ PREMESSO

I comparanti, come sopra costituiti, in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante

e sostanziale della presente convenzione, in proposito convengono e stipulano

quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è lo svolgimento dell’attività di gestione del Centro di aggregazione per adolescenti “Casa in piazzetta” da realizzarsi presso l’immobile posto in Piazzetta Santo Stefano a Pistoia, della durata di 32 mesi a partire dal 1 gennaio 2023.

ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE E DESTINATARI

Gli Istituti Raggruppati mettono a disposizione per lo svolgimento degli interventi i propri locali del Centro di aggregazione denominato “Casa in Piazzetta”, ubicato in Piazzetta Santo Stefano a Pistoia.

Il Centro dispone di locali così identificati:

- porzione di fabbricato situato in Pistoia, Piazzetta Santo Stefano, identificata al C.E.U. del Comune di Pistoia foglio 223 particella 341 sub 43 e particella 342 sub 10, della superficie di mq 400 circa, composta da:

- porzione del fabbricato sito in Pistoia, Piazza S. Stefano n. 12 e n. 14, posto al piano terra con accesso dalla stessa piazza, della superficie di mq 200 circa, oltre cantine e soffitte di pertinenza. I locali sono destinati a cucina e sala da pranzo, laboratori per varie attività, sala insonorizzata per prove musicali, deposito di materiali, servizi igienici, allestiti a cura e spese della parte comodante;

- porzione del medesimo fabbricato sito in Pistoia, Piazza S. Stefano n. 17, piano terra, della superficie di mq 42, destinato a laboratorio di “ciclofficina”;

nonché le attrezzature e gli arredi interni con particolare riferimento alle attività musicali e allo spazio denominato “ciclofficina” così come identificati nell’allegato “A” alla presente scrittura.

Il progetto si rivolge principalmente ai ragazzi di età compresa tra i 15 ai 18 anni.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Le attività e gli interventi da realizzarsi all’interno del Centro saranno definite dal progetto risultante dal tavolo tecnico di coprogettazione e dalle sue eventuali modifiche e/o integrazioni.

La Cooperativa si obbliga a eseguire le attività nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione per quanto applicabile.

ART. 4 – SPESE AMMISSIBILI E MODALITA’ DI EROGAZIONE

L’Amministrazione erogherà un rimborso spese, ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 24, a favore della Cooperativa, per l’attività svolta nel periodo di convenzionamento, fino alla concorrenza massima stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di Bilancio di previsione e comunicata alla Cooperativa, dietro puntuale rendicontazione delle spese sostenute da quest’ultima nello svolgimento dell’attività stessa.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Non sono ammessi rimborsi spese forfettari né qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Il rimborso spese sarà erogato esclusivamente in relazione alle spese sostenute e documentate.

La rendicontazione delle spese sostenute dovrà avvenire con cadenza quadrimestrale e dovrà contenere:

- spese sostenute in relazione ad attività resa documentate con indicazione del totale e dei parziali per le singole voci e giustificativi allegati;

- spese indirette documentate, per la parte effettivamente imputabile all'attività oggetto della convenzione e giustificativi allegati.

Le spese rimborsabili da parte dell'Amministrazione sono le seguenti:

- oneri derivanti dal personale dipendente o libero professionista previsti dal progetto: costo orario lordo delle ore di lavoro effettivamente svolte nell'ambito dell'attività;

- materiali necessari per lo svolgimento del progetto;

- spese per la pulizia dei locali;

- spese per connessione telefonia e dati;

- spese preventivamente autorizzate dall'Amministrazione per migliorie e manutenzione ordinaria dell'immobile escluse quelle per danno non dovuto al deperimento d'uso.

Le rendicontazioni dovranno pervenire a Istituti Raggruppati – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo alla fine di ciascun quadrimestre via PEC.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione si procederà all'approvazione della rendicontazione da parte del Responsabile del procedimento, a seguito delle verifiche svolte dall'Amministrazione sulla coerenza di quanto rendicontato.

L'Amministrazione provvederà a corrispondere il rimborso spese tramite bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi del conto corrente comunicato a tal fine dalla Cooperativa.

Ai fini del versamento del rimborso spese, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Cooperativa attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Il DURC verrà richiesto all'autorità competente al ricevimento della rendicontazione. Il termine di 30 giorni per il versamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Cooperativa per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione non potrà procedere con il pagamento del rimborso e inviterà la Cooperativa a provvedere alla regolarizzazione entro i successivi 15 giorni.

Il versamento del rimborso spese sarà disposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione e dopo l'accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte dell'Amministrazione.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nel versamento del rimborso spese dovuto, potrà essere sospeso l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, pena la risoluzione della stessa.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE

Ogni comunicazione inerente alla gestione della convenzione dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).

La PEC di Istituti Raggruppati è: istitutiraggruppati@pec.it;

La PEC di Intrecci è: intreccicoop@arubapec.it.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 - MODIFICHE

Qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni le parti potranno richiedere delle variazioni alla convenzione che, in ogni caso, saranno oggetto di valutazione tra le stesse.

ART. 7 – OBBLIGHI

La Cooperativa è tenuta all'osservanza e all'applicazione delle norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il periodo in riferimento al personale impiegato e a garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la Cooperativa assicura che i dipendenti e i collaboratori possiedano specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente.

La Cooperativa è infatti tenuta a utilizzare, per quanto attiene il contenuto del progetto e le attività da svolgere, operatori competenti, di provata riservatezza che saranno utilizzati nell'ambito degli orari di lavoro, previsti dalle normative contrattuali applicate che, in ogni caso, devono prevedere condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili per la categoria. L'Amministrazione sarà comunque indenne da ogni rivendicazione degli operatori utilizzati per le attività restando estranea al rapporto contrattuale di lavoro.

La Cooperativa è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

E' a carico della Cooperativa la stipula di assicurazioni specifiche per lo svolgimento delle attività ulteriori a quella già in essere sul fabbricato lasciando indenne l'Amministrazione da danni derivanti a terzi o cose di terzi in ragione dell'attività svolta.

Sono a carico di Istituti Raggruppati le spese per le utenze (acqua, luce, gas, rifiuti) e condominiali.

ART. 8 – CONTESTAZIONI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione contesterà per scritto alla Cooperativa le inadempienze riscontrate, specificandone la natura e l'entità. La Cooperativa avrà un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi per presentare per scritto le eventuali controdeduzioni, trascorso il quale,

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

ove le giustificazioni non siano riconosciute valide, l'Amministrazione considererà tale inadempienza come prima inosservanza alle clausole convenzionali.

L'amministrazione si riserva la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della convenzione:

- per gravi inosservanze della normativa vigente in materia;
- a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti che abbiano comportato almeno due richiami scritti;
- in caso di scioglimento della Cooperativa, cancellazione della Cooperativa dai rispettivi Albi/registri, per cessazione dell'attività oggetto della convenzione o per variazione della gestione, per impossibilità sopravvenuta e per tutte le altre cause previste dalla legge;
- qualora i soggetti impiegati nell'attività non siano assicurati o non sia mantenuta la validità delle suddette assicurazioni per tutta la durata della convenzione;
- nel caso in cui insorgano cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione a carico della Cooperativa.

È fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

ART. 9 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE

È vietata la cessione totale o parziale della convenzione sotto pena di decadenza della stessa.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il Regolamento UE n. 2016/679 e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, l'Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina la Cooperativa Responsabile esterno del trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a scadenza della convenzione.

La Cooperativa, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 e nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere all'Amministrazione, ogni qualvolta ciò appaia necessario o su richiesta del Titolare, una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

ART. 11 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recesso dalla presente convenzione ex art. 11 della legge n. 241 del 1990 in qualsiasi momento, previo avviso da comunicarsi, in forma scritta, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'interruzione delle attività oggetto della convenzione.

La Cooperativa rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

È fatto divieto alla Cooperativa di recedere dalla convenzione.

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R.

131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa alla presente convenzione, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Pistoia con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 18 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, del codice civile, il Sig.

Massimo Civilini dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Spese ammissibili e modalità di erogazione), 7 (Obblighi), 11 (Recesso) e 13 (Foro competente).

Giovanni Paci per l'Amministrazione (in modalità elettronica)

Massimo Civilini per la Cooperativa (in modalità elettronica)